

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
(Del. C.P. n. 45/2005)

oooooooooooooooooooo

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare ed armonizzare il sistema integrato di controlli interni sull'attività dell'Ente, come previsti dall'art. 147 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo 267/00, per renderne operativa la loro attuazione.

Art. 2 – Articolazione dei controlli interni

1. I controlli interni, previsti dall'art. 147 del TUEL/2000 sono così articolati:

a) *controllo strategico*: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

b) *controllo di gestione*: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;

c) *controllo di regolarità amministrativa*: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

d) *controllo contabile*: finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio;

e) *valutazione della dirigenza*: finalizzato a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale e le loro competenze organizzative e gestionali.

Art. 3 – Il controllo strategico

1. La programmazione e la definizione degli obiettivi strategici è effettuata mediante direttiva annuale del Presidente, sulla base delle linee programmatiche presentate al Consiglio, dei loro periodici adeguamenti, oltre che della relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio unitamente al bilancio.

La direttiva identifica i principali risultati da realizzare per centri di responsabilità, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie.

La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno, definisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.

Il Direttore Generale , (se nominato), il Segretario Generale, i Dirigenti forniscono al Presidente tutti gli elementi per l'elaborazione della direttiva annuale.

2. Il controllo strategico ha lo scopo di valutare – attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi dell'Ente – l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli indirizzi politici, in termini di congruenza tra risultati ed obiettivi.

3. Il servizio di controlli interni, con periodicità semestrale, ricevuti dai Dirigenti i reports sull'andamento della gestione, è tenuto a predisporre un documento di sintesi, da inviare agli Organi di Governo dell'Ente e al Nucleo di Valutazione, sullo stato di attuazione dei progetti e sull'utilizzazione delle risorse.

Art. 4 - Il controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è una procedura che, attraverso fasi di analisi e di comparazione sia a livello direzionale che analitico, è diretta a verificare lo stato attuazione degli obiettivi programmati attraverso l'analisi delle risorse acquisite, la comparazione tra i costi, la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità dell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

2. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:

a) predisposizione e analisi di un piano dettagliato degli obiettivi (PDO) da parte dei Dirigenti, sulla base degli indirizzi politici rilevabili dai programmi e progetti della relazione previsionale e programmatica, o comunque e in qualsiasi momento pervenuti dagli Organi di Governo e con la predisposizione dei PEG di servizio, dai quali emerga l'evidenza delle attività e dei risultati di servizio, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali affidate.

b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché alle spese ed alle entrate per singoli servizi in correlazione con i risultati raggiunti.

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione intrapresa, attraverso una periodica rendicontazione su attività, risultati, utilizzo delle risorse da effettuarsi, almeno due volte l'anno, (entro il 30 luglio ed il 28 febbraio), da parte dei Responsabili di servizio nei confronti dei Dirigenti e da parte di quest'ultimi nei confronti degli Organi di Governo.

3. Il controllo di gestione si attiva su due diversi processi tra loro integrati.

- a) Il controllo direzionale (o controllo della gestione) che si attiva tra Dirigenti ed Amministrazione ed attiene alla dimostrazione del grado di realizzazione delle attività, risultati, utilizzo delle risorse e coincide con il PEG e con le analisi di bilancio.
- b) Il controllo analitico ed economico di dettaglio (contabilità analitica) per centri di costo, costituito dalla raccolta di dati analitici, di elementi economici, di costo e di ricavo, che rappresenta lo strumento principale per i Dirigenti per la gestione del controllo dell'andamento della stessa.

Art. 5 – Il controllo di regolarità amministrativa

1. I controlli di regolarità amministrativa sono effettuati dall'Ufficio del Segretario Generale, mediante monitoraggio delle determinazioni dirigenziali.

Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:

- a) rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- b) correttezza e regolarità delle procedure;

2. Il controllo di regolarità amministrativa non può essere effettuato preventivamente, se non richiesto espressamente.

3. Quando dal controllo previsto dal presente articolo si riscontra, in particolare, il mancato rispetto dell'indicatore di cui alla lettera a) del presente comma 1, viene data immediata comunicazione scritta al Dirigente interessato per la valutazione dei rilievi formulati e l'adozione degli eventuali atti di adeguamento. Sono fatte salve, in ogni caso, le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto adottate dagli Organi di Governo.

4. L'Ufficio del Segretario Generale con periodicità semestrale trasmette al **SERVIZIO DEI CONTROLLI INTERNI** una relazione di sintesi delle irregolarità rilevate.

Art. 6 - Il controllo di regolarità contabile

1. Ai controlli di regolarità contabile provvedono i Servizi finanziari e il Collegio dei Revisori, rispettando, in quanto applicabili, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli Organi e Collegi professionali operanti nel settore.

2. Il Servizio finanziario certifica la regolarità contabile dell'azione amministrativa attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio.

3. Le modalità di rilascio del visto e del parere di regolarità contabile, nonché di gestione degli equilibri di bilancio sono previste dal regolamento di contabilità dell'Ente.

4. Il Collegio dei revisori, istituito ai sensi dell'articolo 234 del testo unico EE.LL., vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, riferendo immediatamente al Consiglio e al **SERVIZIO DEI CONTROLLI INTERNI** le gravi irregolarità di gestione eventualmente rilevate. Effettua inoltre verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio.

5. Le specifiche modalità di funzionamento del collegio dei revisori e le sue attribuzioni sono stabilite dal regolamento di contabilità dell'Ente.

Art. 7 - La valutazione dei dirigenti

1. La valutazione dei Dirigenti è effettuata dal Presidente sulla base dei referti espressi dal Nucleo di valutazione nonché sulla base dei risultati dei controlli indicati nell'art. 147 del TUEL/2000 ed in particolare sulla base del grado di realizzazione dei programmi, progetti ed obiettivi inseriti nel PDO e nel PEG, oltre che sulla base della verifica dei comportamenti organizzativi di ciascun Dirigente.

2. Tale controllo trova dettagliata esplicitazione nel regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione e del sistema permanente di valutazione dell'area della Dirigenza.

3. La valutazione dei Dirigenti deve avvenire a cadenze periodiche in collegamento con la periodicità delle altre rendicontazioni previste nei diversi controlli interni.

Art. 8 - Unità organizzativa dei Controlli Interni

1 Il raccordo di tutte le funzioni di controllo è svolto in modo integrato dall'unità organizzativa denominata "**SERVIZIO DEI CONTROLLI INTERNI**", incardinata nella Segreteria Generale così composta:

- dal Direttore Generale, se nominato;
- dal Segretario Generale ;
- dal Ragioniere Generale;
- da almeno due Dirigenti nominati dal Presidente della Provincia.

2. Il Servizio dei Controlli Interni:

a) riceve i rilievi effettuati dagli Organi di controllo contabile nonché la relazione di sintesi sul controllo di regolarità amministrativa da parte dell'Ufficio del Segretario Generale;

- b) riceve i reports semestrali sul controllo strategico e sul controllo di gestione .
- c) sulla base dei suddetti referti predisporre ed invia una relazione informativa agli Organi di Governo dell'Ente, al Nucleo di Valutazione e ai Dirigenti;
- d) in caso di gravi irregolarità amministrative e contabili può segnalare le stesse alla sezione regionale della Corte dei Conti;
- e) relaziona annualmente al Consiglio sull'andamento dei controlli interni.
- f) propone l'emanazione di eventuali direttive per il miglioramento dell'attività amministrativa e di gestione dell'Ente.

Art. 9 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Organo	Funzione	Competenze	Strumenti	Interlocutore	Livello di controllo	Supporto
Consiglio	Programmazione e controllo	Definire scelte strategiche e pluriennali Programmazione e controllo finanziario Controllo realizzazione programmi, progetti, piani (scelte)	Bilanci Rpp Variazioni o Piani Programmi Progetti	Giunta	Strategico	Collegio Revisori dei Conti
Giunta	Governo Proposta programmazione per il Consiglio Controllo della Gestione	Governare e attuare programmi, indirizzi e scelte	Rpp Bilanci PDO PEG Report	Direttore e dirigenti	Direzionale	Direttore Segretario Nucleo
Presidente	Vertice di governo	Nomina i dirigenti, il segretario e il direttore oltre che gli assessori	La valutazione, la riconferma, la revoca	Direttore Segretario Dirigenti Nucleo	Valutazione	Nucleo
Direttore	Dirige e sovrintende alla gestione	Direttive	Comitato di direzione PDO PEG	Dirigenti	Gestionale	Comitato di direzione Nucleo
Segretario	Sovrintende alla attività amministrativa	Idem	Pareri tecnici	Giunta e Dirigenti	Regolarità amministrativa	
Dirigenti	Direzione dei servizi - gestione	Tutti gli atti di gestione	PDO PEG Valutazione Pareri tecnici	Direttore Giunta	Controllo di gestione	Servizio di controllo interno